

DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO (CAP 1)

Il DIRITTO PRIVATO (è un'invenzione dell'uomo e in quanto ordinamento giuridico è un insieme di norme) REGOLA I RAPPORTI TRA GLI INDIVIDUI IN UNA SOCIETÀ, MA ANCHE DI UN ENTE PUBBLICO SE QUESTO INTERAGISCE CON PRIVATI, AL DI FUORI DELLA SUA SUPREMAZIA.

DIRITTO PRIVATO:

-IN SENSO OGGETTIVO= insieme di regole che una società ha per regolarne la convivenza.

-IN SENSO SOGGETTIVO= posizione giuridica soggettiva attribuita al soggetto che a seconda dei diversi diritti ha un contenuto differenziato. Esiste in quanto vi è una regola che lo prevede.

-e anche detto DIRITTO COMUNE poiché si applica sempre.

A differenza del diritto pubblico che regola i rapporti tra stato e cittadini, rapporto diseguale poiché lo stato è in posizione di supremazia, i rapporti tra privati sono su un piano di parità e lo scopo del diritto privato è quello di eliminare le disuguaglianze e tutelare gli individui.

Il diritto ha una **FUNZIONE SOCIALE** → evitare i conflitti che nascerebbero senza regole. Ogni regola giuridica è formata da due parti che non sempre sono nello stesso articolo, ma è necessario collegarle per avere la regola completa:

1. Quella contenente il **COMANDO** rivolto alla comunità che indica il comportamento che rispetta la regola e deriva dall'autorità che ha il potere di emanare la norma
2. la **SANZIONE**= CONSEQUENZA NEGATIVA AL MANCATO RISPETTO DELLA REGOLA.

- Per il diritto privato : CIVILISTICA che ha natura PATRIMONIALE, quindi hanno conseguenze sul patrimonio del soggetto → risarcimento del danno al soggetto privato.

- Per il diritto pubblico: PENALE/ PERSONALE che hanno come conseguenze la RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ dell'individuo.

IL DIRITTO PRIVATO è UN DIRITTO GENERALE

IL DIRITTO PUBBLICO è UN DIRITTO SPECIALE perché alcune regole derogano da quelle generali del diritto privato. In assenza di regole del diritto pubblico si applicano quelle del diritto privato. Quando lo stato usa regole speciali del diritto pubblico si muove

nella supremazia, quando non usa quest' ultime ma quelle generali del d. privato significa che non c'è interesse della comunità a che lo stato usi quelle speciali.

LE FONTI DEL D.PRIVATO

=OGNI ATTO FATTO IDONEO A PRODURRE DIRITTO

1. COSTITUZIONE*

2. CONVENZIONI INTERNAZIONALI → Con riferimento all'europa:

REGOLAMENTO COMUNITARIO, direttamente applicato ai singoli stati membro

DIRETTIVA COMUNITARIA, diventa direttamente vincolante solo da quando lo stato

emana la legge di "recepimento della direttiva". Attraverso la direttiva c'è una disciplina di derivazione comunitaria: la TUTELA DEL CONSUMATORE

3. LEGGI ORDINARIE → (legislazione interna) :

CODICE CIVILE* (fonte di riferimento del diritto privato), LEGGI DELLO STATO, LEGGI REGIONALI

4. USI/CONSUETUDINI (fonte non scritta) = comportamenti ripetuti nel tempo, caratterizzato da:

-elemento oggettivo, il comportamento nel tempo

-elemento soggettivo, si ritiene quel comportamento obbligatorio. (questo lo differenzia dalla PRASSI che non è una fonte quindi è modificabile.)

PRINCIPIO DI GERARCHIA, CRONOLOGICO, DI SPECIALITÀ/COMPETENZA

LA COSTITUZIONE*

-Costituzione rigida = per modificarla serve un procedimento aggravato previsto dall'art.138.

-La corte costituzionale giudica l'incostituzionalità (= non corrispondenza alla costituzione) delle leggi.

-La costituzione italiana : 1 gennaio 1948

-art.2: DIRITTI INVIOLABILI

Principi fondamentali art1-12

Parte I : DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI → LIBERTÀ (artt.13-21)

-art.3: PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

comma 1 eguaglianza formale (= tutti i cittadini uguali di fronte alla legge),

comma 2 eguaglianza sostanziale (=lo stato deve impegnarsi a fornire i mezzi per garantire tale uguaglianza eliminando le disuguaglianze).

-NORMA GENERALE= ha contenuto aperto, individuabile dall'interno:

PRINCIPIO DI PROTEZIONE fa sì che l'elenco dei diritti inviolabili sia aperto e se ne possano aggiungere di nuovi.

-due principi:

SEPARAZIONE DEI POTERI

TUTELA DEI D.FONDAMENTALE, che anche lo stato deve rispettare.

-D.SOCIALI= PRESTAZIONI DELLO STATO PER SODDISFARE ESIGENZE DEI CITTADINI. → costano allo stato, le libertà no.

PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO (ANALOGIA IURIS)

IL CODICE CIVILE*

Nasce nel 1942 dall'unificazione dei due codici prima esistenti, il codice civile 1865 e quello di commercio 1882, abbandonando la tradizione francese (che ha due codici distinti).

è formato da 2969 articoli, preceduto da 31 artt. detti preleggi, seguito da un'appendice di leggi speciali, e diviso in SEI LIBRI:

1. persone e famiglia
 2. successioni
 3. proprietà
 4. obbligazioni e contratti
 5. lavoro, ma anche società/impresе ossia la parte sugli imprenditori che prima era nel codice di commercio
 6. tutela dei diritti, complicità immobiliare, responsabilità patrimoniale
- caratteristiche del C.C:

- NOVITÀ = sostituisce la disciplina precedente quando viene emanato
- COMPLETEZZA= intende regolare l'intera materia. e una disciplina generale.

In Inghilterra non c'è il codice ed è più importante il diritto derivante dalla COMMON LAW (=SENTENZE) → il diritto giurisprudenziale prevale.

che è diversa dalla CIVIL LAW (quella dell'europa che ha un codice civile scritto.)

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO → DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO (= regole contenute nel codice)

=E LA LEGGE CHE REGOLA UNA SITUAZIONE GIURIDICA IN PRESENZA DI ELEMENTI DI ESTRANEITÀ (beni esteri) RISPETTO ALL'ORDINAMENTO DI RIFERIMENTO.

DIRITTO SOGGETTIVO (CAP 2)

=INSIEME DI FACOLTA/POTERI RICONOSCIUTE AL TITOLARE DEL DIRITTO CHE COSTITUISCONO IL CONTENUTO DELL'ORDINAMENTO (ossia il diritto oggettivo).

- **ASSOLUTO** : il diritto vale verso la totalità dei consociati, ha efficacia verso tutti i soggetti. Il titolare del diritto può impedire di esercitare il diritto erga omnes.

-DI NATURA PERSONALE=DIRITTI DELLA PERSONA ♣

-DI NATURA PATRIMONIALE = DIRITTI REALI

- **RELATIVI** : il diritto ha efficacia solo verso il soggetto legato dal rapporto di credito (debitore e soggetto passivo, creditore e soggetto attivo).

Altre posizioni giuridiche soggettive sono :

DIRITTO POTESTATIVO =potere riconosciuto a un soggetto di incidere nella sfera giuridica altrui con un proprio atto di volontà

(Es il diritto di recesso, cioè possibilità di recedere o no da un rapporto giuridico)

ONERE = posizione di vantaggio che l'onerato ottiene se assume un determinato comportamento il quale non è obbligatorio, ma richiesto dalla legge come presupposto per l'esercizio del potere.

(Es onere di prova, un soggetto per essere in vantaggio deve fornire la prova)

POTESTA = nel diritto di famiglia, i genitori hanno la potestà di educare i figli minori

ASPETTATIVA= il soggetto attende il verificarsi di un evento

- Di fatto, quando il rapporto è di convivenza e non di parentela.

- Legittima, l'acquisto di un diritto dipende dal verificarsi di un evento dedotto in condizione

INTERESSE LEGITTIMO = distribuzione della competenza tra giudici amministrativi e civili. È un interesse individuale tutelato corrispondentemente alla tutela dell'interesse pubblico.

Il **SOGGETTO DI DIRITTO** è un possibile titolare di diritti e obblighi e può essere l'uomo, ma anche un ente (= insieme organizzato di persone fisiche o di beni destinati ad uno scopo).

LA CAPACITÀ

- **CAPACITÀ GIURIDICA** =ATTITUDINE DI ESSERE TITOLARI DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE O DI POTERLE ESERCITARE. SI ACQUISISCE DAL MOMENTO DELLA NASCITA E SI ESTINGUE CON LA MORTE.

Essa è una concessione dell'ordinamento ad ogni essere umano, anche straniero, o a enti collettivi. Si trasmette agli eredi, anche per figli non ancora concepiti di soggetti viventi.

• **CAPACITÀ DI AGIRE**= DISPORRE DEI PROPRI DIRITTI. SI ACQUISISCE CON LA MAGGIORE ETA.

Essa può non spettare a un soggetto incapace (sia legalmente che naturalmente) di intendere o di volere (minore, interdetto, inabilitati) quindi necessita di sostituirlo con un'altra persona, dichiarata da un procedimento giudiziario:

↓

- DI INTERDIZIONE, per i soggetti con una totale infermità mentale, i quali sono privati completamente della capacità di agire e sono affidati a un TUTORE che compie qualsiasi atto.
- DI INABILITAZIONE, per coloro con una parziale infermità mentale, limitatamente privati della capacità di agire e assistiti da un CURATORE che compie solo gli atti di straordinaria amministrazione poiché quelli di ordinaria li compie il soggetto inabilitato.
- AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, valorizza la capacità residua del soggetto offrendogli sostegno solo nelle attività, stabilite dal giudice, che non può svolgere autonomamente. Anche per incapacità fisica o per anziani.

Istituti a protezione dei soggetti deboli : RAPPRESENTANZA LEGALE= gli adulti esercitano i diritti del minore, nel suo interesse.

Nel caso di INCAPACITÀ LEGALE, gli atti giuridici stipulati dall'incapace sono invalidati/annullati e, in materia di contratti, il conflitto è risolto legislativamente a favore dell'incapace il cui stato può essere facilmente accertato dalla controparte.

INCAPACITÀ NATURALE= momentanea incapacità di intendere o di volere (es malattia fisica o ubriachezza..) . In materia di contratti si tutela l'altro contraente che potrebbe non essersi accorto dell'incapacità del soggetto. L'annullamento dei contratti può avvenire se in caso di MALAFEDE= situazione psicologica soggettiva in cui un soggetto si approfitta della persona incapace. Serve un'indagine e delle prove.

DIRITTI DELLA PERSONALITÀ ✧

Si acquistano con la capacità giuridica, quindi alla nascita e cessano con la morte.

Si allude alla persona come oggetto di diritti tutelabili contro le aggressioni di terzi.

Si distinguono i diritti che hanno come oggetto il corpo umano quindi in senso biologico, es: alla vita, alla salute, all'integrità fisica, e quelli che hanno come oggetto il soggetto inteso come risultato delle sue azioni, in senso non biologico, es: al nome, all'immagine, all'onore..

Nel libro I del C.C, con riferimento all'art. 2 cost. (diritti inviolabili):

• ART.5 DIRITTO ALL'INTEGRITÀ FISICA

Divieto di una diminuzione permanente dell'integrità fisica. Tutelare l'integrità fisica del soggetto da lesioni causate da terzi e da se stessi.

Riguarda solo atti di disposizione in vita, dunque si è liberi di cedere parti del proprio cadavere con il testamento.

Dunque non è vietata la donazione del sangue, ma è vietata da vivi la donazione di organi senza i quali si perderebbero funzioni vitali (es cornea per vista).

Devono esserci tutele sia nel settore lavorativo che sportivo.

Questo principio si collega all'art 32 cost.

Diritti regolati dalla disciplina del risarcimento del danno.

• ART.6 DIRITTO AL NOME

Dal punto di vista pubblicistico, c'è necessità da parte dello stato di riconoscere i suoi cittadini i quali hanno il dovere di dichiarargli le loro generalità.

Dal punto di vista privatistico, il soggetto può evitare che il suo nome sia usato senza il suo consenso. In caso contrario ci sono due tutele:

-AZIONE INIBITORIA= chiedere la cessazione dell'attività lesiva/abuso

-AZIONE RISARCITORIA= chiedere il risarcimento dei danni (anche morali)

↔ ART 2059: RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE

-PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA di chi ha leso

• ART.10 DIRITTO ALL'IMMAGINE

Tutela delle sembianze fisiche del soggetto. Necessita del consenso della persona per divulgare la sua immagine, non serve solo in caso di celebrità.

DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE= Tutelare i dati personali.

PERSONE GIURIDICHE ED ENTI

=SOGGETTO INDIPENDENTE DALLE PERSONE FISICHE CHE AGISCONO COME MEMBRI DEL GRUPPO, CON VOLONTÀ E PATRIMONIO AUTONOMI E CON PROPRIA CAPACITÀ GIURIDICA.

3 teorie dell'800 che giustificano la loro presenza nel codice:

1. ANTROPOMORFICA: nella realtà ci sono enti che si muovono come persone fisiche grazie ad organi che permettono loro di agire.

2. DELLA FINZIONE: non esistono enti nella realtà, ma il diritto finge che esistano le persone giuridiche sono artificiali, creati dal legislatore (enti=finzione del diritto).

3. DELLA FUNZIONE: gli enti svolgono la funzione corrispondente alla sua disciplina, per raggiungere determinati scopi troppo difficili che il singolo non raggiungerebbe.